



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 22/46 DEL 3.5.2017**

---

**Oggetto:** Designazione componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari. L.R. 28.7.2006, n. 10, art. 11, comma 3.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce che l'articolo 1, comma 11, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, stabilisce che "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i componenti dei collegi sindacali in carica presso le aziende ospedaliero-universitarie cessano dalle funzioni ed il nuovo collegio è ricostituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2006, come modificato dal comma 10" e che pertanto, in applicazione del predetto articolo, si rende necessario procedere alla loro ricostituzione.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 10/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale n. 32/2016, stabilisce che "Il collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione, d'intesa con l'Università, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute".

L'Assessore precisa che, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e s.m.i., il componente del collegio sindacale di nomina regionale deve essere individuato tra i nominativi di coloro che attualmente sono iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Assessore riferisce, inoltre, che il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10/2006, così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale n. 17/2016, dispone che "Ai componenti del collegio sindacale si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per i direttori generali; sono inoltre incompatibili coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore d'area socio-sanitaria locale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle aziende sanitarie, nonché coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al quarto grado che nell'azienda sanitaria ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore d'area socio-sanitaria locale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgono funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'azienda medesima".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 22/46  
DEL 3.5.2017

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in considerazione di quanto sopra esposto e riferito di aver acquisito l'intesa con l'Università degli studi di Sassari, propone alla Giunta di designare, in seno al Collegio sindacale di che trattasi, il Dott. Gian Piero Senes.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

### **DELIBERA**

di designare, d'intesa con l'Università degli studi di Sassari, in qualità di componente del collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, il Dott. Gian Piero Senes, individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru